

Comune di Fiumefreddo di Sicilia
Città Metropolitana di Catania
Area Tecnica II[^] - Servizio 6° Lavori Pubblici

VIA DIANA N. 8 -10 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA
TEL/ 095 7769042 / 43/ 48 - FAX 0957769012 / 14

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CARRELLO-NEGOZIO PER USO ALIMENTARE PESCHERIA-FRIGGITORIA, DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PESCATO LOCALE NELLE MANIFESTAZIONI CHE SI TERRANNO SU TUTTO IL COMPRESORIO DEI COMUNI ADERENTI AL G.A.C. - RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione.

1. Oggetto del presente disciplinare è l'affidamento in gestione per anni 2 (due), di una attrezzatura mobile carrello-negozio per uso alimentare che funge da pescheria ambulante e contemporaneamente da piccola bottega ambulante denominata "trailer burger". Il carrello mobile è fornito di friggitoria e piastra elettrica scaldavivande per la cottura e l'assaggio, senza stazionamento di persone, del prodotto locale pescato. Il negozio così realizzato è conforme a tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza e normativa igienico-sanitaria, nonché coperto da brevetto di livello europeo.

Il carrello-negozio dovrà essere adibito alla promozione e vendita del prodotto locale pescato e non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

2. L'attività di gestione del carrello-negozio adibito a pescheria-friggitoria dovrà essere esercitata per tutto il comprensorio dei comuni aderenti al G.A.C. e dovrà partecipare alle manifestazioni calendarizzate dal G.A.C..

3. Il carrello-negozio dovrà essere trainato con mezzo idoneo ed ogni spostamento dovrà essere comunicato al Comune di Fiumefreddo di Sicilia.

Art. 2 - Decorrenza e durata della concessione.

1. Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto;

2. La concessione avrà durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di stipula del contratto;

3. Al termine della concessione e della relativa gestione del carrello-negozio, la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'eventuale avviamento commerciale.

Art. 3 - Obblighi del concessionario.

1. Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l'obbligo di:

a. Non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l'Amministrazione Comunale;

b. Provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

c. Provvedere a sua cura e spese alla realizzazione degli allacci e degli scarichi delle acque, alla richiesta dei permessi e delle autorizzazioni necessarie alla gestione del carrello-negozio;

d. Garantire la custodia, gestione e pulizia del carrello-negozio affidato in concessione;



- e. Esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- f. Non apportare modifiche al carrello-negozio e mantenere la destinazione d'uso pescheria-friggitoria;
- g. Provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle attrezzature in esso esistenti, compresa l'eventuale ricostruzione di quanto danneggiato, oltre alla normale vetustà;

Art. 4 - Destinazione del carrello-negozio.

1. Il carrello-negozio è destinato esclusivamente all'attività di promozione e commercializzazione del prodotto locale pescato ed alla promozione del Comune di Fiumefreddo di Sicilia.

Art. 5 — Manutenzione del carrello-negozio.

1. Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione del carrello-negozio garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, a propria cura e spese per tutta la durata della concessione, la manutenzione ordinaria e ad effettuare ogni intervento necessario per il buon mantenimento degli impianti ed attrezzature insistenti nello stesso.

Art. 6 — Risoluzione del contratto.

1. Il concessionario non potrà mutare la destinazione d'uso del carrello-negozio, né potrà trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l'autorizzazione del Comune;
2. Il mancato esercizio, anche parziale, dell'attività di promozione e commercializzazione del pescato locale, produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario, salvo sia intercorso giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.
3. Sia il conduttore che l'Amministrazione Comunale possono recedere dal contratto con preavviso di mesi 6, in tale caso nulla sarà dovuto al concessionario.

Art. 7 — Canone di concessione.

1. L'affidamento in gestione del carrello-negozio è a titolo oneroso, prevedendo in fase di contratto un canone fisso forfettario di €. 100,00 (cento) mensile con pagamento anticipato semestralmente. Resta l'obbligo per la ditta di produrre la cauzione di cui all'art. 14 e polizza assicurativa di cui all'art. 9.3.

Art. 8 — Spese utenze (acqua, luce, gas, nettezza urbana, ecc.).

1. Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, gas, tariffa rifiuti, suolo pubblico se dovuta, ecc.) sia l'attivazione/intestazione delle stesse.

Art. 9 — Responsabilità del concessionario.

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa concessa;
2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche;
3. Il concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi, incidenti, incendio, furto e atti vandalici;

Art. 10— Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni.

1. L'attività del carrello-negozio pescheria-friggitoria potrà essere esercitata tutto l'anno, secondo il "progetto di gestione" presentato dalla ditta in fase di gara.



2. Sarà a carico del concessionario il trasporto del carrello negozio da un sito all'altro e dovrà avvenire con mezzo idoneo al trasporto veicoli a norma del vigente codice della strada.
3. Qualora il concessionario vorrà trasportare il carrello-negoziò al di fuori del territorio del G.A.C., dovrà essere autorizzato dal Comune.
5. Nei giorni di inattività sarà cura del concessionario la custodia del carrello-negoziò in un sito idoneo.
4. Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e fiscale.

Art. 11 — Ispezione al carrello-negoziò.

1. Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione del carrello-negoziò, senza preavviso al concessionario.

Art. 13 — Riconsegna del carrello negoziò.

1. Il concessionario deve impegnarsi ed obbligarsi a riconsegnare il carrello negoziò in buono stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno;
2. Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l'obbligo della riconsegna del carrello-negoziò anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione prima della scadenza pattuita.

Art. 14 — Cauzione.

1. Al momento della stipula del contratto il concessionario dovrà prestare cauzione a corpo di € 1.500,00 pari al 50% del valore dell'attrezzatura che sarà restituita dopo accertamento e verbale di riconsegna del carrello-negoziò. La cauzione potrà essere prodotta anche sottoforma di polizza fidejussoria;
2. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionari, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;
3. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;
4. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione.

Art. 15 — Spese contrattuali e di registrazione

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione.

Fiumefreddo di Sicilia, li 08.06.2017

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Il Responsabile del Servizio 6° Area Tecnica II^
dott. arch. Rosario Leonardi

